

Cos'è un certificato di distacco?

L'A 1 e l'E101 sono moduli dell'Unione Europea (UE) e dell'AELS. Con questi formulari il lavoratore o l'indipendente può dimostrare che è affiliato al sistema di sicurezza sociale di un determinato Stato membro dell'UE o dell'AELS oppure all'assicurazione sociale svizzera. Tutti i paesi dell'UE come pure la Svizzera utilizzano il formulario A1 (le stati AELS il formulario E101) nella lingua ufficiale del rispettivo paese/dei rispettivi paesi.

Nell'ambito di un'occupazione transfrontaliera o di un'attività come indipendente, la cassa di compensazione competente rilascia il certificato A1 oppure E101. Questo documento attesta l'applicazione delle disposizioni legali svizzere per dei distacchi e in caso di attività simultanee in diversi Stati. Serve come prova nei riguardi delle istituzioni d'assicurazione sociale degli altri paesi partecipi.

Raccomandiamo di richiedere tempestivamente alla cassa di compensazione competente, con il rispettivo formulario di richiesta A1 o E101, il certificato di distacco prima dell'inizio dell'occupazione o dell'attività come indipendente nei Paesi membri dell'UE o dell'AELS.

I coniugi senza attività lucrativa che accompagnano all'estero una persona distaccata, possono aderire all'AVS obbligatoria tramite richiesta. La domanda d'adesione dev'essere inoltrata al più tardi entro 6 mesi dal sussistere delle condizioni presso la cassa di compensazione competente per il distacco.

Distacco di lavoratori in ambito Ue: i nuovi formulari A1 e DA1

da Guida al Lavoro n. 31/2010 – IL SOLE 24 ORE

Con riferimento alle nuove disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui al Reg. (CE) 883/2004 e al Reg. (CE) 987/2009, in vigore dal 1° maggio 2010, l'INPS e l'INAIL rendono noto che, in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea, la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (d'ora in avanti Commissione amministrativa) ha provveduto ad approvare, in via definitiva, il documento portatile (PD) A1, che il lavoratore comunitario distaccato in uno Stato membro dovrà portare sempre con sé, attestante l'esonero contributivo estero.

Già con la Circolare INPS n. 82 del 1° luglio 2010 l'Istituto anticipava che «con successive disposizioni ... saranno trasmessi, non appena inviati dai competenti organismi comunitari, i cosiddetti "Documenti portatili", ossia le certificazioni che le istituzioni dovranno rilasciare agli interessati». Con la Circolare INPS n. 99 del 21 luglio 2010 e la Nota INAIL n. 2879 del 21.7.2010 è provveduto a comunicare, oltre all'approvazione da parte della Commissione amministrativa del formulario A1, anche la convalida dei seguenti formulari:

- DA1, di competenza dell'INAIL, ed attinente al diritto alla copertura sanitaria in caso di infortuni sul lavoro o malattia professionale in caso di residenza o dimora in uno Stato membro diverso da quello competente;
- S1, S2, S3, di competenza del SSN, e pertinenti, rispettivamente, alle iscrizioni per la copertura sanitaria, al diritto alle cure programmate, alle cure mediche di un ex lavoratore frontaliero nel Paese in cui ha lavorato in precedenza.

I nuovi formulari sostituiscono quelli attualmente in uso nei ventisette Paesi dell'Unione europea, mentre occorrerà proseguire nell'utilizzo dei vecchi modelli nelle fattispecie in cui continua ad essere in vigore la vecchia normativa di cui al Reg. (CEE) n. 1408/71 ed il Reg. (CEE) n. 574/72.

Il progetto EESSI

L'atteso intervento della Commissione amministrativa rappresenta un passo fondamentale nello sviluppo del progetto EESSI (Electronic Exchange of social Security Information). Tale progetto prevede che, a regime, la gestione dello scambio, dell'accesso e dell'elaborazione di tutti i dati in materia di sicurezza sociale avvenga in via telematica e non più attraverso l'invio dei formulari cartacei, siano essi compilati manualmente o in forma automatizzata. Trattasi di un'innovazione rilevante destinata, tra l'altro, a ridurre i costi amministrativi, a consentire la fruizione delle informazioni in tempo reale, ad agevolare la definizione delle pratiche, a facilitare l'attività ispettiva. Nello specifico, il processo di informatizzazione prevede una graduale sostituzione dei formulari con nuovi strumenti, quali i SEDs, i Paper SEDs, e i PDs. La Commissione amministrativa, ultimata la revisione in lingua italiana, ha provveduto ad approvare in via definitiva una serie di documenti portatili destinati a sostituire i precedenti formulari. Tra questi, il PD A1, relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato in caso di distacco transnazionale in ambito europeo, ricopre un ruolo fondamentale nell'agevolare la libera circolazione dei lavoratori nel territorio dell'Unione europea.

Il documento portatile A1

La nuova disciplina comunitaria in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale consente al lavoratore distaccato in un diverso Stato membro di poter continuare a versare i contributi unicamente nel Paese di provenienza, senza dover assolvere all'obbligo contributivo nel Paese estero previsto dal principio della *lex loci laboris*, sebbene per un periodo limitato. In particolare, è previsto che la durata massima dell'esonero contributivo nel Paese estero di distacco sia pari a ventiquattro mesi (art. 12 del Reg. (CE) n. 883/2004), con la possibilità di prolungare tale periodo (art. 16 del Reg. (CE) n. 883/2004) previo accordo tra le Autorità competenti degli Stati coinvolti. La previsione di tale eccezione consente, tra l'altro, al lavoratore di evitare un'eccessiva frammentazione della propria posizione contributiva in più Paesi, facilita la libera prestazione di servizi da parte dei datori di lavoro distaccanti e riduce gli adempimenti per le amministrazioni coinvolte. Per poter beneficiare di tale regime speciale è necessario che il distacco sia genuino, ovvero che rispetti le due condizioni essenziali individuate dalla decisione A2 della Commissione amministrativa del 12 giugno 2009. Una prima condizione prevede che il lavoratore esegua la propria prestazione nello Stato estero di distacco per conto del proprio datore di lavoro, persistendo un legame organico per tutta la durata dell'assegnazione estera tra il dipendente e il datore di lavoro che lo ha distaccato. Una seconda condizione riguarda l'esistenza di legami tra il datore di lavoro distaccante e lo Stato membro in cui ha sede, dal momento che la possibilità di distaccare dovrebbe essere limitata alle sole imprese che esercitano abitualmente attività sostanziali sul territorio dello Stato membro in cui hanno sede. Nel rispetto delle condizioni illustrate, e sempreché il lavoratore non venga inviato in sostituzione di un lavoratore giunto al termine del periodo di distacco, il distaccato, in possesso del documento portatile A1, può continuare a versare i contributi nel proprio Paese di assunzione per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a parità di condizioni dei lavoratori che continuano a lavorarvi. Dal punto di vista operativo, con l'approvazione del formulario A1, denominato "documento portatile A1", nei casi di distacchi di lavoratori italiani in Paesi membri, le sedi INPS non dovranno più rilasciare i formulari E101. In merito la Circ. INPS n. 99 del 21 luglio 2010, oltre a comunicare l'implementazione della nuova procedura denominata "Archivio Distacchi e Lavoro Contemporaneo nell'Unione europea" per consentire l'emissione automatizzata del PD A1, richiama gli esempi e le soluzioni, già individuate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la gestione delle situazioni di distacco iniziate prima del 1° maggio 2010. Nel particolare caso di lavoratori iscritti all'ENPALS e all'INPGI, come confermato dal Messaggio INPS dell'8 giugno 2010, il formulario A1 dovrà essere rilasciato direttamente dagli stessi enti e non, come in passato, dall'INPS. Inoltre, qualora vi siano specifiche esigenze, la nuova normativa consente di prorogare la durata

dell'esonero contributivo all'estero richiedendo alle competenti Direzioni regionali dell'Istituto l'applicazione dell'art. 16 del Reg. (CE) n. 883/2004. Nel caso di lavoratori iscritti all'ENPALS e all'INPGI, con Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 maggio 2010, è stato chiarito che resta confermata la competenza delle Direzioni regionali dell'Istituto per la stipula degli accordi in deroga, con le autorità degli altri Stati membri, in materia di legislazione applicabile, ai sensi dell'articolo 16 del Reg. (CE) n. 883/2004. Anche in tali casi, comunque, ricevuta dall'Inps la comunicazione dell'avvenuto accordo, l'ENPALS e l'INPGI sono tenuti ad emettere per i propri iscritti il certificato A1 di copertura assicurativa.

Viceversa, nelle fattispecie non disciplinate dalle nuove disposizioni si continueranno ad adottare i modelli attualmente in uso, ovvero il formulario E101 per il primo anno di distacco, emesso dall'istituzione previdenziale italiana competente, il formulario E102 per il secondo anno di distacco, emesso dall'istituzione estera competente e, nel caso di distacchi superiori a 24 mesi, si attiverà la procedura ex art. 17 del Reg. (CEE) 1408/71. Nel caso di lavoratori iscritti all'ENPALS o all'INPGI si applicheranno le indicazioni richiamate in precedenza contenute nel Messaggio INPS dell'8 giugno 2010.

Tabella 1: Adempimenti previdenziali

Modello	Descrizione	Istituzione competente	Validità	Vecchi formulari
<i>A) Distacchi di lavoratori italiani nei 27 Paesi UE</i>				
A1	Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato	Sede inps della distaccante (ovvero ENPALS o INPGI)	Massimo 24 mesi	E101 – E102
Art. 16 Reg. 883/2004	Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato per periodi superiori ai 24 mesi	Sede inps della distaccante (ma emissione del modello da parte dell' ENPALS o INPGI quando applicabile)	Per periodi superiori a 24 mesi	Art. 17 Reg. 1408/71
<i>B) Distacchi di lavoratori italiani nei Paesi cui trova applicazione il Reg. 1408/71</i>				
Mod. E101	Certificato di distacco riguardante la legislazione applicabile	Sede inps competente della distaccante (ovvero ENPALS o INPGI)	Massimo 12 mesi	Invariato
Mod. E102	Certificato di proroga del distacco	Ufficio di Previdenza estero competente	Massimo 12 mesi	Invariato
Art. Art. 17 Reg. 1408/71	Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato per periodi superiori ai 24 mesi	Sede inps della distaccante (ma emissione del modello da parte dell' ENPALS o INPGI quando applicabile)	Per periodi superiori a 24 mesi	Invariato
<i>C) Distacchi nei 27 Paesi UE e nei Paesi cui trova applicazione il Reg. 1408/71 di lavoratori di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia</i>				
Mod. E101	Certificato di distacco riguardante la legislazione applicabile	Sede inps competente della distaccante (ovvero ENPALS o INPGI)	Massimo 12 mesi	Invariato
Mod. E102	Certificato di proroga del distacco	Ufficio di Previdenza estero competente	Massimo 12 mesi	Invariato
Art. Art. 17 Reg.	Certificato relativo alla legislazione di sicurezza	Sede inps della distaccante (ma	Per periodi superiori a	Invariato

1408/71	sociale applicabile all'interessato per periodi superiori ai 24 mesi	emissione del modello da parte dell' ENPALS o INPGI quando applicabile)	24 mesi	
---------	--	---	---------	--

Oltre al formulario A1, la Commissione amministrativa ha provveduto ad approvare anche il formulario DA1 (di competenza dell'INAIL) e i formulari S1, S2, S3 (di competenza del SSN), così come confermato dalla nota Inail 21 luglio 2010, n. 2879

Ad ogni modo, il processo di approvazione dei formulari non può dirsi ancora concluso e spetterà alla Commissione amministrativa stabilire, così come previsto dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 987/2009, la struttura, il contenuto, il formato dei nuovi formulari. Al momento, dal sito della Commissione europea – Occupazione, affari sociali e pari opportunità, è possibile consultare i seguenti otto formulari.

Tabella 2: Documenti portabili

Documento	Descrizione
A1	<i>Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato</i>
DA1	<i>Diritto alla copertura sanitaria a titolo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali</i>
S1	<i>Iscrizioni per la copertura sanitaria</i>
S2	<i>Diritto alle cure programmate</i>
S3	<i>Cure mediche di un ex lavoratore frontaliero nel paese dove ha lavorato in precedenza</i>
U1	<i>Periodi da considerare per beneficiare del diritto alle prestazioni di disoccupazione (modello disponibile solo in lingua inglese)</i>
U2	<i>Conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione</i>
U3	<i>Circostanze che possono modificare il suo diritto a prestazioni di disoccupazione</i>

Fonte: Commissione europea - Occupazione, affari sociali e pari opportunità, consultabile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=868>

In conclusione, si ritiene opportuno richiamare le nuove disposizioni sul valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro. In particolare, dal momento che l'articolo 5 del Reg. (CE) n. 987/2009 prevede, al par. 1, che "I documenti rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati", qualora vi siano dei dubbi circa la validità di tali documenti, occorrerà seguire, sulla base dell'obbligo di cooperazione tra le istituzioni, l'apposita procedura prevista dal Reg. (CE) n. 987/2009 e dalla decisione A1 della Commissione amministrativa del 12 giugno 2009.